


Sent. N. 2119/15



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Venezia, sezione feriale, composta dai Magistrati:

- 5 dott. PATRIZIA PUCCINI, Presidente
- dott. GIUSEPPE DE ROSA, Consigliere,
- dott. DANIELA BRUNI, Consigliere, rel

SENT. N.	2119/15
DEP. MINUTA	3/09/15
N.	1517 / 20. 15 FIG
DEPOSITATA IL	4 SET. 2015
N.	130 CRON.
N.	2058 REP.
OGGETTO:	OPPOSIZ.
	SENT. DICHI.
	FALLIMENTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

10 nel procedimento n. 1571/2015 R.G., promosso con reclamo depositato il 19 giugno 2015,

da

██████████ srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante, CF e P. Iva 03194840264 rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ e ██████████

15 ██████████ giusta mandato a margine del reclamo, indirizzi fax e account e-mail specificati in reclamo;

RECLAMANTE

contro

20 Fallimento ██████████ srl in liquidazione in persona del Curatore, non costituito;

contro

██████████ srl in persona del legale rappresentante, CF e P. Iva ██████████, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ di Vicenza, come da mandato a margine del ricorso ex art. 6 lf., con domicilio eletto presso 25 l'avv. ██████████ Mestre, via Temanza n. 3/5 indirizzi fax e account e-mail indicati in memoria di costituzione,

RECLAMATI

30 **In punto:** reclamo ex art.18 l. fall. avverso sentenza n. 118/ 2015 del tribunale di Padova,

Causa trattata all'udienza del 25 agosto 2015,

Il procuratore del reclamante ha concluso:

35 "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o reietta: In via **pregiudiziale** sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del Regio Decreto



16.03.1942, n. 267, come modificato dalla L. n. 221 del 17.12.2012 per violazione degli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui, creando un'irragionevole disparità di trattamento rispetto alle norme ed ai principi in tema di notifiche previsti dal codice di procedura civile, dispone che — in

40 caso di impossibilità di consegnare l'atto presso la sede della società - la notifica si ritenga per eseguita con il mero deposito dello stesso presso la casa comunale, incombente del tutto inidoneo a garantire la conoscibilità del ricorso e, per l'effetto, emettere, ex art 23 L. 87/1953, ordinanza con la quale, previa sospensione del giudizio in corso, disporre l'immediata trasmissione

45 degli atti alla Corte Costituzionale, la notifica alle Parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti del Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati; in via preliminare: sospendere in ogni caso la liquidazione dell'attivo in attesa della definizione del giudizio stante la gravità dei motivi su cui si fonda il presente reclamo; in via preliminare di

50 merito: accertare la nullità della notifica effettuata da [REDACTED] s.r.l. posto che le formalità dalla stessa poste in essere non hanno permesso a [REDACTED] s.r.l. in liquidazione di venire a conoscenza del procedimento fallimentare a suo carico, con conseguente grave lesione del diritto di difesa della stessa e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o illegittima la sentenza n. 118/2015 oggi impugnata; in via istruttoria: si depositano: 1) copia ricorso per fallimento depositato da [REDACTED] s.r.l.; 2) copia autentica della sentenza di fallimento n. 118/2015; 3) copia visura camerale estratta in data 12.05.15 della [REDACTED] s.r.l. in liquidazione; 4) copia avviso di deposito ricevuto dal Sig. [REDACTED] [REDACTED] in data 21.05.15; 5) copia ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro datata 01.04.2015; con ogni più ampia riserva sia di merito che istruttoria; in ogni caso: spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio rifuse.”;

60

Il procuratore del creditore istante ha concluso:

“ [REDACTED] srl chiede il rigetto del reclamo.”

FATTO E DIRITTO

65 1. Con il reclamo come sopra depositato, Tecfyl srl in liquidazione, premesso che con sentenza n. 119 del 5 maggio 2015 il Tribunale di Padova ne aveva dichiarato il fallimento su istanza di [REDACTED] srl, chiede la revoca della precitata declaratoria per violazione dell'art. 15 l.f. rilevando di essere rimasta del tutto all'oscuro della procedura perché il ricorso le era stato notifica-

70

to «ai sensi di quanto previsto dall'art. 15 L.F, terzo comma come novellato dalla l. n. 221 del 17.12.2012 ed entrato in vigore il 01.01.2014» In concreto parte reclamante dà atto che la società era inattiva da diverso tempo e che la notifica ivi tentata dal ricorrente non aveva potuto avere notifica alla sede legale per assenza di persone a cui consegnare la copia, ma lamenta che si sia proceduto alla notifica mediante deposito del ricorso presso la casa comunale ai sensi dell'art. 15 L.F, terzo comma L.F. e non invece ex art. 145 cpc indirizzando la notifica al liquidatore il cui nominativo risultava dalla visura camerale unitamente agli estremi della messa in liquidazione.

1.1 Ciò premesso, viene criticata l'innovazione normativa osservando che la previsione in esame non assicura affatto al debitore la conoscenza dell'avvenuto deposito così sacrificando le sue esigenze di difesa sia in rapporto al creditore sia comparativamente rispetto agli altri debitori che risultano più tutelati nell'ambito di un giudizio di cognizione (es. opposizione a ingiunzione) che in quello prefallimentare nonostante il possibile esito maggiormente pregiudizievole. Si afferma dunque che l'innovazione normativa concreta lesione del diritto di difesa e del giusto processo, tutelati dagli artt. 3 e 24 Cost nonché del principio di uguaglianza «perché prevede una deroga alla disciplina generale del giudizio di cognizione ed ai principi giurisprudenziali ormai consolidatisi in materia di notifica degli atti giudiziari che non può essere giustificata con la semplice esigenza di celerità del procedimento fallimentare». Si sollecita dunque la Corte a proporre questione di illegittimità costituzionale rappresentando che essa è già stata sollevata da Corte Appello Catanzaro in data 1 aprile 2015 a cui si fa rinvio. veniva altresì sollecita la sospensione della liquidazione dell'attivo che peraltro la Corte rigettava essendo emerso che nessun cespite era stato acquisito.

1.2. Il fallimento non si è costituito a differenza del creditore istante il quale rimarca che il reclamo non censura la correttezza dell'operato di Eltech srl che ha effettuato la notifica del ricorso-decreto prefallimentare in conformità alle previsioni legali, così come non contesta i presupposti soggettivo ed oggettivo, e si incentra sulla asserita non conformità alla Carta Costituzionale della normativa sopra citata che viene negata. Conclude per il rigetto del reclamo.

2. Va premesso che a decorrere dall'1 gennaio 2014 l'articolo 15, terzo comma della legge fallimentare, giusta modifica ad opera dell'17, co 1 lett.

a) del decreto legge 179/2012 convertito nella legge 221/2012, ha assunto il seguente tenore: «III. Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, **all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese** ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, **la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese.** Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni».

2.1 Ad avviso della Corte la nuova normativa rappresenta un punto di equilibrio tra la tutela del diritto di difesa del fallendo e le esigenze dei creditori interessati affinché la procedura prefallimentare si svolga in modo sollecito evitando ogni ritardo pregiudizievole alla ricostruzione del patrimonio e all'acquisizione dell'attivo anche in relazione alle azioni recuperatorie e/o risarcitorie praticabili dalla curatela.

Tali esigenze di contemperamento avevano già trovato eco in giurisprudenza nel vigore della disciplina precedente. Infatti Cassazione n. 32 del 07/01/2008 sottolineava: «in tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporre la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fall., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. n. 5 del 2006), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere im-

prontato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale, anche dopo la modifica all'art. 111 Cost. ed ai fini del rispetto del contraddittorio, resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

Del pari Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3062 del 08/02/2011 ha confermato: «in tema di esercizio del diritto di difesa dell'imprenditore nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il rispetto dell'obbligo del tribunale di disporre la previa comparizione in camera di consiglio (come previsto dall'art. 15 legge fallim., nel testo vigente anteriormente al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), effettuando, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell'avviso di convocazione, va assicurato compatibilmente con le esigenze di speditezza ed operatività cui deve essere improntato il procedimento concorsuale; ne consegue che il tribunale resta esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di oggettiva irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico».

Pertinente al tema è anche la pronuncia della Suprema Corte n. 22753 del 12/12/2012 che ha considerato «valida la notificazione del decreto di convocazione avanti al tribunale, esperita a mezzo posta presso la sede legale, dove l'ufficiale notificatore abbia proceduto all'accesso restituendo il plico al mittente per essersi trasferita la società debitrice, qualora dal registro delle imprese non risulti l'iscrizione della delibera assembleare di trasferimento e la notificazione sia, necessariamente, eseguita direttamente al legale rappresentante della società, presso la residenza da questi resa nota ai terzi mediante iscrizione al registro delle imprese, essa operando come l'unica opponibile, ai sensi dell'art. 2193 cod. civ.».

2.3 Tuttavia le esigenze di speditezza del procedimento prefallimentare risultavano non di rado vanificate dall'applicazione del regime comune alla notifica all'imprenditore fallendo, come rappresentato da Cass. , sez. 1, n. 14338 del 06/06/2013 che ha statuito: «la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento effettuata al liquidatore della società debitrice, ai



sensi dell'art. 145, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. (aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263) presso l'indirizzo del medesimo riportato nella visura camerale della società (nella specie, conseguente alla trasmissione per via telematica da parte del notaio rogante del verbale di messa
 180 in liquidazione), è nulla, ove tale indirizzo non corrisponda a quello della sua residenza effettiva, avendo peraltro le risultanze anagrafiche valore presuntivo superabile da prova contraria ricavabile da qualsiasi fonte di convincimento; inoltre, l'eventuale coincidenza dell'indirizzo riportato nella visura con quello del domicilio da dichiararsi dal liquidatore all'atto della sua
 185 nomina non escluderebbe la nullità, risultando in tal caso violato l'ordine preferenziale inderogabile contenuto nell'art. 139 cod. proc. civ. - per l'ipotesi in cui non sia possibile la notificazione in mani proprie - per essere avvenuta la notificazione presso il domicilio del destinatario pur non essendone ignota la residenza anagrafica ubicata in un luogo diverso dal predetto domicilio».

190 3. Il legislatore del 2014 si è proposto di conciliare le richieste *ex parte creditoris* di celerità e speditezza del procedimento prefallimentare con le garanzie di difesa del debitore innovando le modalità di notifica che da un lato promuovono il mezzo telematico dall'altro più in generale fanno perno
 195 su dati significativi, particolari ed esclusivi al singolo imprenditore il quale ha il diritto/obbligo di darvi pubblicità attraverso il Registro delle imprese. In particolare, ove non risulti possibile (o non abbia esito positivo) la notifica all'indirizzo *pec*, il legislatore individua quale unico luogo di notifica la "sede risultante dal registro imprese" e come modalità esclusiva la notifica di
 200 persona ai sensi dell'art. 107, primo comma, del DPR n. 1229/1957. Si può procedere alla notifica di cui al terzo comma mediante "deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese" solo quando non è possibile procedere alla notificazione con la modalità precedente.

205 3.1 Va notato che il ricorso a detta modalità sussidiaria, assistita dalla previsione di immediata efficacia contestuale al deposito, è legittimo solo quando l'imprenditore non curi l'aggiornamento a registro Imprese. Va altresì rimarcato anche che i dati di cui di cui la legge chiede la pubblicità ed il costante aggiornamento sono nella disponibilità dell'imprenditore perché
 210 dipendenti dalla sua attività e dalle sue scelte, sicché l'eventuale divergenza



deve «imputarsi a sua stessa negligenza ed a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico».

215 3.2 Tanto è accaduto nel caso di specie ove rispetto ai terzi è rimasta im-
mutata l'indicazione della sede legale nonostante «l'assenza di persone alle
quali poter consegnare la copia» perché la società era «di fatto inattiva da
diverso tempo». Il ricorso alle modalità notificatorie di cui al terzo comma
dell'art. 15 L.F è stato cagionato dal mancato aggiornamento
dell'informazione comunicata ai terzi e dunque dall'inerzia dell'imprendi-
tore che ha determinato una difformità tra la situazione legale e quella fat-
220 tuale.

4. Le osservazioni che precedono evidenziano l'inconferenza della pro-
spettata questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 3
Cost. Il principio di uguaglianza non viene in gioco perché le situazioni so-
no affatto dissimili.

225 La specialità del regime delle notifiche in ambito prefallimentare si giu-
stifica per la peculiarità del procedimento che non è riconducibile ad un or-
dinario giudizio di cognizione, anche quando ne siano parte uno o più im-
prenditori.

230 Nel giudizio di cognizione il regime ordinario delle notifiche è impronta-
to alla massima cautela per assicurare la conoscenza o perlomeno la cono-
scibilità alle parti convenute degli atti introduttivi del giudizio: la tutela si
spinge sino al punto che il dato di fatto (come la residenza effettiva) può
prevalere su quello pubblico, legale e la verifica dell'attualità del secondo
grava sulla parte attrice. Peraltro al contempo altre disposizioni mirano a ga-
235 rantire l'attore che ha ragione cercando di neutralizzare il pregiudizio con-
seguente alla durata del processo, fermo restando che prescrizione e deca-
denza sono impediti dalla notifica dell'atto introduttivo.

240 Nel procedimento prefallimentare non si tratta solo di dipanare una situa-
zione di contrasto ma anche di procedere con celerità - ove l'insolvenza
sussista - per evitare che una declaratoria tardiva favorisca la dispersione
dell'attivo fallimentare ed il consolidamento di atti dispositivi. Il (predicato)
dissesto dell'impresa non riguarda solo le parti presenti in giudizio - fal-
lendo e creditore istante - ma tutti i creditori concorsuali. È evidente che
l'esigenza di massima tutela del fallendo, anche a costo di rinnovate notifi-
245 che, e quelle opposte dei creditori sono in palese conflitto perché le lungag-

gini della procedura prefallimentare possono pregiudicare le azioni recuperatore e revocatorie.

In questa situazione il legislatore del 2014 ha modificato il regime delle notifiche e, pur tenendo ferma l'incontestabile e legittima esigenza del fallendo alla conoscenza degli atti a lui diretti, ha tuttavia stabilito che le notifiche avvengano sulla base di dati che lo stesso imprenditore deve comunicare al Registro Imprese predisposto allo scopo. Si tratta di informazioni accessibili all'imprenditore perché a lui proprie (*pec* e sede legale) anzi esclusive e che devono essere tenute costantemente aggiornate.

Il ragionamento contrario, che amplifica l'art. 3 Cost, trascura il fatto che l'art. 41 Cost nel mentre valorizza la libertà di iniziativa economica pone anche dei limiti: in particolare il divieto di svolgimento «in contrasto con l'utilità sociale ...» significa che l'esercizio di impresa, che è frutto di una libera scelta, trova un correttivo immanente e costante nel principio di responsabilità che determina l'obbligo di una condotta leale e corretta verso i terzi coinvolti dalla gestione.

Le spese seguono la soccombenza. Nulla nei riguardi della procedura concorsuale non costituita.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe descritto, così decide:

- rigetta il reclamo;
- ai sensi dell'art. 13, 1-*quater* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, parte reclamante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato;
- condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite in favore del creditore istante e le liquida in €4.000,00 oltre contributo forfetario del 15 %, ed accessori di legge (I.V.A., C.P.).
- nulla per le spese nei riguardi del Fallimento.

Così deciso in Venezia, 25 agosto 2015.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Venezia,

4 SET 2015

IL CANCELLIERE

Dot.ssa Carla Greco

DATO AVVISO
TELEMATICO

04/09/2015 - 4 SET. 2015



Inviare copie autentiche sentenza agli
Ufficiali Giudiziali di VE
per notifica ex sensu art.17-18 L. FALLRE
Venezia 4 SET. 2015
N. Cancelleria


[Handwritten signature]

Obbligo del pagamento dell'importo di € 388,50, a titolo di contributo
per la procedura del 4 SET. 2015, data della comunicazione telematica
del 4 SET. 2015
4 SET. 2015



IL CANTIERE
CANTIERE

[Handwritten signature]



Fallimenti e Societa.it

